

14591/15



CONTRIBUTO UNIFICATO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto

Fallimento.
Revocatoria.
Pagamento
anomalo.

R.G.N. 27932/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. ALDO CECCHERINI - Presidente -
- Dott. SALVATORE DI PALMA - Rel. Consigliere -
- Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
- Dott. ANTONIO DIDONE - Consigliere -
- Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere -

Eron. 14591

Rep. 1041

Ud. 12/05/2015

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 27932-2008 proposto da:

2 S.P.A. (C.F.), già

S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA 3, presso

l'avvocato che la

2015 rappresenta e difende unitamente agli avvocati

851

giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO

S.A.S.

E

CO., in persona del Curatore avv
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

presso l'avvocato , che lo
rappresenta e difende, giusta procura in calce al
controricorso;

- controricorrente -

contro

S.A.S.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 1324/2008 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 12/05/2015 dal Consigliere
Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato

che si riporta e chiede la conferma della
sentenza;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. - Con citazione del 29 novembre 1990, il
Fallimento della S.a.s. & C.

(dichiarato dal Tribunale di Roma il 19 aprile 1990) -
Società che aveva incorporato le società s.a.s.

& C., la s.a.s..

& C. e la s.a.s

& C. - convenne dinanzi al Tribunale di Roma la
s.r.l. e la s.a., perché
fosse dichiarata l'inefficacia, ai sensi dell'art. 67,
primo comma, n. 2, della legge fallimentare, di alcuni
contratti intercorsi nel periodo sospetto, e fossero
condannate le convenute al pagamento delle somme riscosse
in esecuzione di quei contratti.

Il Fallimento espose che: 1) tra il 16 settembre
1986 ed il 14 febbraio 1988 erano stati stipulati quattro
contratti di affitto di azienda: il primo, tra la s.r.l.

e la avente ad oggetto un
supermercato in il secondo, tra la e la

per una azienda in ; il terzo tra la
s.r.l. e la ; il quarto tra la

e la per una azienda in ; 2)

tali contratti, che prevedevano un canone pari al 3,20% dei
corrispettivi registrati ed incassati nel mese precedente e
l'obbligo della affittuaria di vendere solo merci acquisite

dalla s.p.a. 1 - che controllava la
- furono consensualmente risolti tra il 7
febbraio e il 15 giugno 1989; 3) il 16 giugno 1989 la
s.p.a che aveva incorporato la
la e la cedette in affitto
all. senza soluzione di continuità con i
precedenti contratti, gli esercizi in e
tre giorni dopo alla il supermercato di
; 4) lo stesso 16 giugno 1989 la
aveva ceduto alla i crediti vantati nei
confronti della della e dall
per la somma complessiva di f. 1.308.594.475, e alla
quelli vantati verso la per la
somma complessiva di f. 183.939.829; 5) il 18 giugno 1989
la , la e la avevano
conferito alla mandato a vendere al prezzo
di dettaglio le merci giacenti in magazzino, con una
commissione in favore della mandataria del 20% sul ricavato
e nello stesso giorno la aveva conferito
analogo mandato alla 6) le due mandatarie
avevano venduto le merci delle mandanti, realizzando somme
sufficienti a soddisfare i crediti della

Tanto esposto, il Fallimento dedusse che i mandati e
le cessioni dei crediti avevano avuto la funzione di
realizzare una compensazione tra i crediti dalla fallita

per la vendita delle merci e i crediti dalla


poi ceduti, così ponendo in essere un mezzo anomalo per il soddisfacimento dei crediti nei confronti della fallita e chiese, pertanto, che: fosse accertato e dichiarato che i mandati a vendere, le cessioni di credito a favore delle mandatarie, la esecuzione dei mandati avevano realizzato una fattispecie complessa, che si configurava come mezzo anormale di pagamento, revocabile ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2, della legge fall.; fossero revocati i contratti di mandato e fosse dichiarato l'obbligo delle società e a dare il conto delle vendite realizzate per la fallita; fosse dichiarata non operativa la compensazione volontaria tra crediti e debiti, in quanto mezzo anomalo di pagamento; fossero dichiarati inefficaci tutti i pagamenti eseguiti con il ricavo dalle vendite e quindi gli atti estintivi dai crediti ceduti alla e alla ; e fossero condannate al pagamento delle somme riscosse per la vendita al dettaglio in esecuzione dei mandati e quindi, rispettivamente, delle somme di £. 1.408.593.480 e di £. 187.039.829, oltre interessi, rivalutazione e risarcimento del danno. In via subordinata chiese che la revoca dai mandati e della compensazione fosse pronunciata ai sensi dell'art. 67, secondo comma, della legge fall.

Il Tribunale adito, con sentenza del 14 novembre 1994, respinse le domande.


1.1. - Il Fallimento propose impugnazione dinanzi alla Corte d'Appello di Roma che, con sentenza dell'8 aprile 2001 respinse l'appello.

1.2. - A séguito di ricorso per cassazione del Fallimento, la Corte, con sentenza n. 18057/04 dell'8 settembre 2004, accolse il ricorso per quanto di ragione, cassò la sentenza impugnata e rinviò ad altra sezione della Corte di Appello di Roma.

In particolare, per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte ha affermato: a) «Va preliminarmente rilevato che - alla stregua della incontrovertita ricostruzione dei fatti compiuta dai giudici di merito - la domanda di revoca del curatore del fallimento della soc. ha avuto ad oggetto i contratti di mandato a vendere e la sopravvenuta compensazione. I mandati avevano riguardato le merci rimaste in giacenza negli esercizi commerciali in ed erano intervenuti - dopo la risoluzione dei contratti di affitto, che aveva lasciato le affittuarie debtrici del prezzo di quanto avevano acquistato da e dei canoni - con e nuove affittuarie, cui iveva ceduto, nello stesso contesto temporale e precisamente due



giorni prima, i suoi crediti. Le due creditrici, in quanto mandatarie, erano rimaste obbligate a trasferire il realizzo delle vendite, al netto della commissione, e, trattenendo il prezzo riscosso, avevano ritenuto di operare la compensazione tra le opposte partite. La complessa operazione, compiuta attraverso la cessione dei crediti, i mandati a vendere, la loro esecuzione e la conseguente compensazione tra crediti delle cessionarie, che trovavano causa nei contratti di affitto inadempiti da parte delle mandanti, e i crediti di queste ultime, per il prezzo delle merci rimaste negli esercizi già in fitto, aveva realizzato una fattispecie estintiva anomala, sanzionata di inefficacia dall'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. La corte di merito ha ritenuto che la compensazione non fosse stata volontaria, ma legale, ed in quanto tale, non identificandosi con un atto negoziale, non potesse essere oggetto di azione revocatoria; che gli atti di cessione dei crediti non avessero formato oggetto di impugnazione, trattandosi, peraltro, di negozi intervenuti tra terzi; che il mandato a vendere non realizzasse una fattispecie legale, attraverso cui pervenire in modo anomalo alla estinzione del debito, come invece si ottiene con la cessione del credito o con il mandato in rem propriam all'incasso, che conseguono uno scopo ulteriore - quello solutorio - rispetto alla funzione tipica del singolo



negozio. Al contrario - precisa la sentenza impugnata - il mandato a vendere consiste in un contratto di collaborazione nell'attività giuridica, espletato il quale "il mandatario, realizzata la cooperazione prevista con le vendite, ha l'obbligo giuridico di rendere il conto e si costituisce debitore. Se egli è creditore del mandante opera la compensazione: la estinzione del debito del mandante non è conseguenza di un negozio giuridico a carattere solutorio, ma è frutto dell'automatismo della compensazione". Conclude la corte territoriale "la doppia divergenza dalle suddette fattispecie, data, in quella in esame, dall'essere il collegamento tra negozi (le cessioni dei crediti da una parte e i mandati a vendere dall'altra) stipulati tra soggetti diversi e dal non essere i negozi impugnati (i mandati a vendere) idonei a realizzare il fine soddisfacente, impedisce di applicare al caso in esame la sanzione di inefficacia secondo la norma stabilita dall'art. 67, primo comma, n. 2, l.f."»; b) «Le conclusioni non possono essere condivise, trovando fondamento nella inammissibile scomposizione degli elementi della operazione, in quanto finalizzati ad un risultato pregiudizievole per la massa dei creditori, in linea con lo schema tracciato dalla legge fallimentare all'art. 67 che, allorquando considera gli atti estintivi di debiti scaduti ed esigibili, in quanto capaci di alterare la par condicio

creditorum, colloca quelli ordinari tipici nell'area della normalità e li assoggetta a revocatoria, se infrannuali - rispetto alla dichiarazione di fallimento - sempreché il curatore provi la scientia decoctionis dell'accipiens; mentre se non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, li sottopone alla revocatoria aggravata, sino a comprendere il biennio precedente alla dichiarazione, con l'inversione dell'onere della prova a carico dell'accipiens, in termini di inscientia decoctionis. E ciò per il fatto che oltre ad alterare la par condicio essi determinano, per la loro anormalità, oggettiva dispersione di risorse, inadeguate essendo quelle impiegate, rispetto al risultato economico dell'atto compiuto, e riducono la garanzia patrimoniale del debitore, quanto gli atti previsti nel n. 1 e nei nn. 3 e 4 del primo comma della norma. A causa di siffatta potenzialità, la legge considera qualunque atto che non abbia una propria natura solutoria, ma che raggiunga il risultato di estinguere o ridurre la obbligazione pecuniaria, attraverso intese concordate tra le parti e quindi anche con l'impiego di negozi caratterizzati da cause tipiche diverse, ovvero con la utilizzazione di plurimi atti tra loro correlati e finalizzati alla estinzione del debito, attraverso procedimenti inusuali nelle comuni transazioni commerciali. Attesa l'ampiezza della formula legislativa, che considera

qualunque mezzo diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa estranea la fattispecie in esame, che ha finito per realizzare una datio in solutum, con un negozio, quale il mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti - la preventiva cessione di crediti al mandatario, che lo aveva reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo aveva esposto all'azione di rendiconto e a rimettere al mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato (art. 1713 c.c.), la successiva compensazione - ha consentito al creditore di ottenere il soddisfo delle sue ragioni, in linea con il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il fine di estinguere una precedente passività, come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei negozi utilizzati, conferisce alla operazione complessivamente realizzata il carattere di anormalità (Cass. 76/2004; 10264/2000; 8703/1998), qualifica come non normali quei mezzi di pagamento, in cui il danaro entra in funzione non come strumento di immediata e diretta soluzione, ma in via mediata ed indiretta, quale effetto finale di altre forme negoziali (Cass. 9520/1997; 10347/1996; 2706/1995)»; e) «Erra dunque la corte di merito allorché, dopo essersi correttamente prospettato il problema se il mandato a vendere possa configurare una fattispecie legale, attraverso cui realizzare in modo

anomalo la estinzione del debito, ed avere considerato che il carattere anormale può essere riconosciuto alla estinzione di una precedente passività, anche in virtù di un collegamento negoziale, ha rilevato che, a differenza della cessione di credito e del mandato in rem propriam all'incasso, il mandato a vendere consiste in un contratto di collaborazione in attività giuridica, inidoneo a realizzare il fine satisfattivo, all'esito della quale il mandatario ha l'obbligo di rendere il conto e si costituisce debitore; per cui, se è creditore del mandante, opera la compensazione e la estinzione del debito di quest'ultimo è frutto del suo automatismo. La argomentazione è palesemente contraddittoria, giacché, se l'anormalità può essere rinvenuta in ogni negozio o serie negoziale, per via dello scopo pratico che le parti connettono alla funzione tipica dello strumento utilizzato, come la sentenza impugnata premette; e se espressamente si ammette che il mandato in rem propriam realizza una situazione di estinzione anomala del debito (Cass. 5061/2001, 1036/1999; 11057 e 4688/1998; 12091/1992; 6467/1987), in quanto dissimula una cessione di credito compiuta con finalità solutorie, risolvendosi nella precostituzione di un mezzo sicuro di pagamento per il mandatario, che del mandante sia creditore, estraneo alle relazioni commerciali, si appalesa incongrua la conclusione

che il mandato di cui si tratta non possa integrare analoga fattispecie e ciò per il fatto che, se il mandatario è creditore del mandante, l'estinzione del debito non è conseguenza di un negozio giuridico a carattere solutorio, ma frutto della compensazione. Non può, infatti, a tale effetto finale conferirsi rilievo, quanto invece allo strumento impiegato, che lo ha a monte realizzato, non essendo la estinzione, attraverso la compensazione, a risultare inefficace, ma il mandato utilizzato per conseguirla, il quale, come nel mandato in rem propriam, proprio per il fatto di essere concepito e diretto a produrre la compensazione e proprio per la circostanza che - come ogni mandato e non solo quello a vendere - è un contratto di collaborazione in attività giuridica, si iscrive nella categoria degli atti anomali, per la conseguenza, indiretta e mediata, che produce sulla obbligazione del mandante»; d) «Nella specie l'operazione si arricchì di un ulteriore passaggio - significativo della stretta correlazione tra loro degli elementi che avevano costituito l'intera operazione, unificata dallo scopo di estinguere il debito di versc - quello cioè del trasferimento della situazione creditoria a chi si era trovato nella detenzione delle merci, per via del nuovo affitto degli esercizi commerciali in cui erano rimaste; sicché, ad esso attribuendo il mandato a venderle,

si perfezionava il programma estintivo della obbligazione della società poi fallita, che vedeva come controparte non più ma le società e

Per le stesse ragioni inconferente è l'affermazione che ad impedire l'applicazione dell'art. 67 L.F. sia la circostanza che le cessioni di credito e i mandati a vendere siano stati regolati tra soggetti diversi, in quanto non è il passaggio dei crediti in capo al mandatario ad essere oggetto dell'azione revocatoria, avendo esso, oltretutto perché inter alios, prodotto e restando idoneo a produrre gli effetti traslativi, mentre quel trasferimento ha costituito un elemento utile nella operazione a finalità soddisfattive posta in essere, in quanto, essendo le merci pervenute nella disponibilità delle mandatarie, che il 16.6.1989 erano divenute affittuarie dagli esercizi commerciali di nella stessa data ne rilevarono i crediti verso e due giorni dopo ricevettero da quest'ultima il mandato alla vendita; in un contesto temporale significativo dello stretto collegamento dei negozi, del quale la corte territoriale non ha dubitato in punto di fatto, salvo a rinvenire in esso ragioni ostative al raggiungimento del risultato solutorio, ottenuto per via di altri eventi giuridici. Non ha pregio, pertanto, la eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente, in quanto "volto a

criticare la sentenza di appello su un punto di mero apprezzamento, quale è quello dalla ricostruzione della effettiva volontà delle parti", in ordine all'intento perseguito "attraverso l'utilizzo della fattispecie negoziale tipica del mandato a vendere", atteso che nessuna censura il ricorrente muove alla valutazione di merito, avendo invece addebitato alla corte territoriale di avere tratto conseguenze giuridiche errate da tale pacifica valutazione. Minor fondamento, ancora, trova la tesi che nessun danno il conferimento dei mandati aveva prodotto, non essendosi, comunque, provato che la vendita delle merci in sede concorsuale avrebbe consentito vantaggi maggiori. Anche qui manca di considerare la controricorrente che l'obiettivo dell'azione proposta dalla curatela è il mandato in chiave satisfattiva del credito del mandatario, il quale, come si è prima rilevato, ha prodotto un pregiudizio diretto alla massa concorsuale ed ha alterato la par condicio creditorum, consentendo al creditore il soddisfo fuori dalle regole del concorso»; e) «Alla stregua di tali considerazioni perde qualunque rilevanza la circostanza che il credito del mandatario sia stato acquistato prima o dopo il conferimento del mandato. Erroneamente il ricorrente deduce che l'acquisto fu coevo se non successivo, per il fatto che la cessione, benché del 16.6.1989, fu notificata al debitore dopo il 18 successivo,

data questa del mandato a vendere. È fuor di dubbio, infatti, che il negozio traslativo si perfezionò il 16.6.1989, mentre successivamente, con la notifica al ceduto, si raggiunse semplicemente il risultato di renderlo opponibile a lui, onde evitare che il pagamento del debito fosse eseguito al creditore originario (art. 1264 c.c.). Ma poiché nella complessiva operazione rilevava che le merci, che costituivano un mezzo di estinzione del debito della proprietaria, potessero essere impiegate a quel fine, la cessione, il mandato, la vendita di esse, l'effetto compensativo che ne derivava furono concepiti in funzione solutoria, stante la prossimità temporale in cui si verificarono, segno di una concordata intesa, che non poté non interessare tutti gli aspetti dell'operazione, con l'effetto che il negozio posto in essere dalla fallita, formalmente precedente o successivo alla cessione, ha trovato nell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. la sanzione della inefficacia. Altrettanto inconferente è il richiamo del ricorrente all'art. 56 L.F., per contestarne l'applicabilità; e ciò in quanto la caducazione dell'affetto compensativo risulta indotta dalla inefficacia del mandato e non rileva che i crediti - peraltro scaduti - fossero stati ceduti al mandatario entro o oltre l'anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento. La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte

di Appello di Roma, altra sezione, la quale si conformerà al principio di diritto secondo cui "il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, L.F."».

2. - Con citazione del 15 novembre 2004, il Fallimento della S.a.s. & C. ha riassunto la causa dinanzi alla Corte d'Appello di Roma, riproponendo le medesime originarie domande, mentre la s.p.a. (già s.p.a.) e la s.a.s. & C. in persona del curatore speciale hanno concluso per la reiezione dell'appello.

La Corte adita, con la sentenza n. 1324/08 del 27 marzo 2008, ha così provveduto nel merito: «In riforma della sentenza del Tribunale di Roma del 14/11/94 n. 15706, dichiara inefficaci i mandati a vendere del 18/6/89 tra la soc. la e la da un lato, e la soc. dall'altro, nonché quello, in pari data, conferito dalla soc. alla soc. ; condanna la soc. a pagare al fallimento € 727.478,34, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale; condanna la soc.

1 pagare al Fallimento € 96.598,01, oltre gli interessi legali dalla domanda giudiziale».

In particolare, la Corte - dopo aver riprodotto il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione -, per quanto in questa sede ancora rileva, ha affermato: a) «In sostanza la pronuncia in esame ha rilevato che, attesa l'ampiezza della formula legislativa di cui all'art. 67 citato, che considera qualsiasi mezzo diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa estranea la fattispecie posta all'attenzione della Corte, che ha finito per realizzare una datio in solutum, con un negozio, quale il mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti - la preventiva cessione dei crediti al mandatario, che lo aveva reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo aveva esposto all'azione di rendiconto e a rimettere al mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato, la successiva compensazione - ha consentito al creditore di ottenere il soddisfo delle sue ragioni»; b) «In applicazione dei citati principi non può che ribadirsi quanto evidenziato dalla Suprema Corte e cioè che l'intera e complessa operazione compiuta attraverso la cessione dei crediti da parte di _____ alla _____ ed alla _____ . i mandati a vendere le merci rimaste negli esercizi commerciali rilasciati dalle affittuarie debtrici

della a favore delle nuove affittuarie e
e la sopravvenuta compensazione tra i crediti
delle cessionarie, che trovavano causa nei contratti di
affitto, inadempiti da parte delle mandanti, ed i crediti
di queste ultime, per il prezzo delle merci rimaste negli
esercizi già in fitto, ha realizzato l'estinzione dei
crediti della nei confronti della fallita, con
pregiudizio della massa dei creditori, in quanto avvenuto
fuori delle regole del concorso. Lo stesso contesto
temporale in cui sono stati posti in essere i negozi, come
già evidenziato dalla Suprema Corte, costituisce
espressione del collegamento esistente tra gli stessi,
unificati dallo scopo di estinguere il debito
verso e dell'esistenza di un'intesa tra le
parti, che ha interessato tutti gli aspetti
dell'operazione, finalizzata proprio al suddetto fine di
estinguere l'obbligazione della fallita verso la
finalità la cui sussistenza è stata più volte
sottolineata nella sentenza della Corte di cassazione»; c)
«Nel costituirsi nel presente giudizio la soc.
ha rilevato che la scelta delle affittuarie di affidare la
vendita al dettaglio alle nuove affittuarie attraverso il
mandato a vendere era stata determinata esclusivamente da
una valutazione di pura convenienza economica, e cioè la
valutazione delle merci che esse si erano riservate in

proprietà, se fosse stata attuata in qualunque altro modo, ossia come vendita in blocco ad un altro grossista, ovvero come svendita al pubblico secondo la tecnica dei saldi, avrebbe comportato per esse mandanti un costo in ogni caso molto superiore alla modestissima commissione del 20% che le mandatarie avevano accettato di percepire sollevando con effetto immediato le mandanti da tutti i costi di gestione, tra cui la componente di gran lunga superiore era costituita dal costo del personale dei supermercati. La soc. *_____* sottolinea, pertanto, che il mandato a vendere conferito dalla *_____* rappresentava una scelta estremamente conveniente per la mandante compiuta allo scopo esclusivo di salvaguardare il patrimonio della società, e non già a consentire una forma di pagamento anomalo. Premesso che nel giudizio di rinvio non è possibile produrre nuova documentazione e che, pertanto, non risulta in alcun modo provato che il conferimento del mandato a vendere risultava la scelta maggiormente conveniente, resta da rilevare che la tesi sostenuta da *_____* non modifica in alcun modo quanto già evidenziato dalla Suprema Corte con riferimento alla sussistenza dell'interesse delle mandanti ad estinguere nel modo più vantaggioso le loro posizioni debitorie verso la *_____*

».

3. - Avverso tale sentenza la s.p.a.


(già s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, illustrati con memoria.

Resiste, con controricorso illustrato da memoria, il Fallimento della S.a.s. & C.


4. - All'esito dell'odierna udienza di discussione, il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. - Con il primo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - ex art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c.») e con il secondo motivo (con cui deduce: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. sotto un diverso profilo; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - ex art. 360, n.ri 3 e 5 c.p.c.») - i quali possono essere congiuntamente esaminati, avuto riguardo alla loro stretta connessione -, la ricorrente critica la sentenza impugnata, anche sotto il profilo dei vizi di motivazione, sostenendo che i Giudici a quibus: a) in forza del principio di diritto enunciato da questa Corte con la



su riprodotta sentenza n. 18057 del 2004 - secondo cui «il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, L.F.» -, hanno omissis di accertare che, nella specie, fosse intercorsa un'intesa tra i soggetti coinvolti volta ad estinguere le reciproche ragioni di credito; b) hanno erroneamente ritenuto che ad integrare detta intesa fosse sufficiente lo stretto contesto temporale in cui sono stati effettuati i negozi in questione, omettendo, peraltro di valutare circostanze di segno opposto ritualmente dedotte in giudizio e militanti univocamente nel senso che i negozi medesimi sono stati volti a realizzare la scelta economicamente più conveniente per salvare l'azienda e per assicurare alla stessa il maggior ricavato possibile dalla vendita della merce residua.



Con il terzo motivo (con cui deduce: «Violazione dell'art. 394 c.p.c. e di ogni altra norma e principio in materia di ammissibilità della esibizione di documenti nel giudizio di rinvio»), la ricorrente critica ancora la sentenza impugnata - nella parte in cui ha affermato che «[...] nel giudizio di rinvio non è possibile produrre nuova

documentazione e [...], pertanto, non risulta in alcun modo provato che il conferimento del mandato a vendere risultava la scelta maggiormente conveniente» -, sostenendo che la necessità di produrre i documenti concernenti la convenienza economica dell'operazione a confutazione dell'intesa fraudolenta ipotizzata è insorta proprio a séguito del principio di diritto enunciato da questa Corte.

2. - Il ricorso è complessivamente inammissibile.

2.1. - Quanto ai primi due motivi - da qualificarsi "misti", siccome denunciante violazione di legge (art. 2697 cod. civ.) e, al contempo, vizi della motivazione -, entrambi volti a censurare l'errato, omesso o insufficiente accertamento, da parte del Giudice di rinvio, sulla «intesa» richiesta dal principio di diritto enunciato da questa Corte con la sentenza n. 18057 del 2004 («il mandato a vendere merci proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, e si iscrive nella categoria degli atti anormali di cui all'art. 67, primo comma, n. 2, L.F.»), v'è immediatamente da rilevare che i relativi quesiti non sono conformi a quanto richiesto dall'art. 366-bis cod. proc. civ. Il primo - «se, atteso che il mandato a vendere merci

proprie del mandante, che sia a sua volta debitore del mandatario, realizza finalità solutorie, allorché sia conferito con l'intesa delle parti di estinguere in tutto o in parte le reciproche ragioni di credito, l'indagine circa l'effettiva sussistenza di un'intesa in tal senso tra le parti possa limitarsi alla constatazione della mera vicinanza temporale degli atti negoziali da esse posti in essere, ovvero debba essere compiuta tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione a disposizione del giudice, compreso il fatto che tale vicinanza temporale trova una diversa ed alternativa giustificazione nell'urgenza della situazione, e compresa altresì la circostanza per cui l'operazione comportava sensibili vantaggi per tutti i soggetti coinvolti indipendenti dall'effetto solutorio» -, da qualificarsi come "momento di sintesi" dei vizi di motivazione denunciati, manca delle ragioni per le quali la dedotta omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione renda questa inidonea a giustificare la decisione e si risolve sostanzialmente in una critica all'indagine in fatto, svolta dal Giudice di rinvio, sull'intento solutorio delle parti. Il secondo - «se, qualora la decisione di una controversia dipenda da una valutazione sui fatti di causa che il giudice può compiere autonomamente, sia legittimo che lo stesso ometta di compiere tale valutazione, anche se espressamente

prospettatagli da una parte del giudizio, e ritenga comunque necessaria una specifica produzione istruttoria» - , se considerato come quesito di diritto in senso stretto, risulta (tra l'altro) totalmente astratto rispetto alla fattispecie concreta, se considerato invece come "momento di sintesi" dei vizi di motivazione denunciati, manca del tutto della chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 20603 del 2007, pronunciata a Sezioni Unite, e 5858 del 2013).

Tutto ciò, a prescindere dalla considerazione che i Giudici a quibus, in forza del più volte ricordato principio di diritto enunciato da questa Corte - affermando che «Lo stesso contesto temporale in cui sono stati posti in essere i negozi, come già evidenziato dalla Suprema Corte, costituisce espressione del collegamento esistente tra gli stessi, unificati dallo scopo di estinguere il debito verso e dell'esistenza di un'intesa tra le parti, che ha interessato tutti gli aspetti dell'operazione, finalizzata proprio al suddetto fine di estinguere l'obbligazione della fallita verso la , finalità la cui sussistenza è stata più volte

sottolineata nella sentenza della Corte di cassazione» -,
hanno compiuto un accertamento di fatto che, in quanto
giustificato da motivazione immune da vizi logici e
giuridici e, soprattutto, immediatamente derivante dalla
motivazione esplicitata da questa Corte in molteplici
passaggi argomentativi - «[...] A causa di siffatta
potenzialità, la legge considera qualunque atto che non
abbia una propria natura solutoria, ma che raggiunga il
risultato di estinguere o ridurre la obbligazione
pecuniaria, attraverso intese concordate tra le parti e
quindi anche con l'impiego di negozi caratterizzati da
cause tipiche diverse, ovvero con la utilizzazione di
plurimi atti tra loro correlati e finalizzati alla
estinzione del debito, attraverso procedimenti inusuali
nelle comuni transazioni commerciali. Attesa l'ampiezza
della formula legislativa, che considera qualunque mezzo
diverso da quello normale di pagamento, non è ad essa
estranea la fattispecie in esame, che ha finito per
realizzare una datio in solutum, con un negozio, quale il
mandato a vendere, che non ha di per sé finalità tipiche
solutorie, ma in quanto inserito in una serie di atti - la
preventiva cessione di crediti al mandatario, che lo aveva
reso creditore del mandante, la vendita delle merci, che lo
aveva esposto all'azione di rendiconto e a rimettere al
mandante tutto ciò che aveva ricevuto a causa del mandato

(art. 1713 c.c.), la successiva compensazione - ha consentito al creditore di ottenere il soddisfo delle sue ragioni, in linea con il principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui il fine di estinguere una precedente passività, come scopo ulteriore rispetto alla causa tipica dei negozi utilizzati, conferisce alla operazione complessivamente realizzata il carattere di anormalità [...]; «[...] Nella specie l'operazione si arricchì di un ulteriore passaggio - significativo della stretta correlazione tra loro degli elementi che avevano costituito l'intera operazione, unificata dallo scopo di estinguere il debito di - verso - quello cioè del trasferimento della situazione creditoria a chi si era trovato nella detenzione delle merci, per via del nuovo affitto degli esercizi commerciali in cui erano rimaste; sicché, ad esso attribuendo il mandato a venderle, si perfezionava il programma estintivo della obbligazione della società poi fallita, che vedeva come controparte non più , ma le società e

[...]; «[...] Ma poiché nella complessiva operazione rilevava che le merci, che costituivano un mezzo di estinzione del debito della proprietaria, potessero essere impiegate a quel fine, la cessione, il mandato, la vendita di esse, l'effetto compensativo che ne derivava furono concepiti in funzione solutoria, stante la prossimità

temporale in cui si verificarono, segno di una concordata intesa, che non poté non interessare tutti gli aspetti dell'operazione, con l'effetto che il negozio posto in essere dalla fallita, formalmente precedente o successivo alla cessione, ha trovato nell'art. 67, primo comma, n. 2, L.F. la sanzione della inefficacia [...]» - sfugge al sindacato di legittimità di questa Corte.

2.2. - Quanto al terzo motivo, lo stesso è parimenti inammissibile.

Decisiva, al riguardo, è la formulazione del quesito di diritto («Dica l'Ecc.ma Corte se la produzione di nuove prove documentali in sede di rinvio non sia da giudicare inammissibile quando si tratti di documenti finalizzati a soddisfare le esigenze probatorie scaturenti direttamente dalla sentenza di cassazione»), totalmente astratto dalla fattispecie e meramente riproduttivo del terzo comma dell'art. 394 cod. proc. civ., ciò a prescindere sia dalla mancanza di autosufficienza del motivo in esame, nella misura in cui non si precisa il contenuto di tali documenti, sia dal rilievo che nei due gradi del giudizio di merito precedenti la sentenza della Corte di cassazione n. 18057 del 2004 l'oggetto del giudizio concerneva proprio (anche) l'accertamento delle finalità del più volte ricordato mandato a vendere conferito dalla

dalla _____, dalla _____ e dalla _____
alla _____ ed alla _____

3. - Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in complessivi € 14.200,00, ivi compresi € 200,00 per esborsi, oltre agli accessori di legge ed alle spese forfetarie.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 12 maggio 2015

Il Consigliere relatore ed estensore

(Salvatore Di Palma)

Il Presidente

(Aldo Ceccherini)

